



CAMERA DI
COMMERCIO
MILANO

COMMISSIONE PROVINCIALE DEGLI USI DI MILANO

AUTOTRASPORTO

ITER DELL'ACCERTAMENTO

Primo accertamento: 28 Agosto 1964

Ultima revisione

Approvazione del testo da parte della Commissione Provinciale usi: 29 maggio 2014

Approvazione del testo da parte della Giunta Camerale: delibera n. 215 del 6 ottobre 2014

SOMMARIO

Forma del contratto – Ordine di trasporto – Documenti di trasporto	Art.	1
Trasporto e copertura assicurativa	Art.	2
Avarie (accertamento)	Art.	3
Pesatura della merce	Art.	4
Corrispettivo del trasporto	Art.	5

Art. 1 Forma del contratto - Ordine di trasporto - Documenti di trasporto

Il contratto di trasporto può essere concluso in qualsiasi forma, anche utilizzando strumenti telematici.

I documenti emessi in occasione di ciascun trasporto possono contenere elementi integrativi del contratto, in particolare indicando in dettaglio l'oggetto specifico della prestazione contrattuale oltre alla quantità ed alla qualità della merce da trasportare.

Il vettore sottoscrive i documenti di trasporto, in segno di accettazione della merce da trasportare e, a richiesta del mittente, gli trasmette copia di tali documenti sottoscritti a destino dal ricevitore.

Ove non sia diversamente specificato dal mittente, all'atto del conferimento dell'ordine di trasporto la merce deve essere già pronta per il carico ed il vettore caricherà la merce entro le 24 ore successive.

Art. 2 Trasporto e copertura assicurativa

Salva diversa indicazione del mittente, il vettore per eseguire il trasporto è libero di utilizzare il mezzo e la via da lui ritenuti più idonei (avuto riguardo alle caratteristiche del servizio ed alla natura della merce da trasportare).

Il vettore non è tenuto ad assicurare la merce in assenza di richiesta espressa da parte del mittente.

L'indicazione del valore della merce da trasportare non impegna il vettore ad assicurarla.

Art. 3 Avarie (accertamento)

In caso di avaria della merce trasportata, il vettore deve informare immediatamente il mittente e promuoverne l'accertamento con l'intervento dei rappresentanti di tutti i soggetti coinvolti, compreso quella della Compagnia di assicurazione, nel caso in cui la merce sia assicurata, senza essere tenuto ad anticipare le relative spese.

Il vettore non è responsabile della mancata constatazione delle avarie, qualora queste non siano rilevabili esternamente.

Art. 4 Pesatura della merce

L'eventuale strisciata di pesatura della merce fa fede tra le parti, salvo prova contraria.

Art. 5 Corrispettivo del trasporto

Il corrispettivo del trasporto viene stabilito in rapporto alla distanza, alla qualità, alla quantità, al volume delle cose da trasportare ed alle modalità di trasporto.

La distanza in base alla quale si calcola il corrispettivo di trasporto è quella intercorrente fra il luogo di carico e quello di scarico indicati nel documento di trasporto (ferma restando l'opportunità che le parti si accordino in ordine alle modalità di calcolo di tale distanza), salvo patto contrario.

Salvo diversi accordi tra le parti, nel caso in cui il trasporto sia effettuato in porto franco, il destinatario sottoscrive per ricevuta della merce il documento di trasporto da presentare al mittente per l'incasso del nolo.

Nel caso in cui il trasporto sia effettuato in porto assegnato, il pagamento del nolo è effettuato dal destinatario alla consegna.